

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1986, n. 38

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 relativa all'istituzione del servizio sanitario regionale.

(BUR n. 51 del 28 agosto 1986)

(Legge abrogata dalla L.R. 22 gennaio 1996, n. 2)

Art. 1

1. L'art. 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 è così sostituito: "L'Unità Sanitaria Locale è struttura operativa:

- a) del Comune quando l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincide con il territorio comunale;
- b) della Comunità montana quando l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincide con il territorio della stessa;
- c) dei Comuni associati quando l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale comprende il territorio di più Comuni".

Art. 2

1. Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, sono soppresse le parole "e per i fini dello art. 15 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e".

Art. 3

1. L'art. 7 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 è così sostituito:

2. "L'Assemblea dell'Associazione dei Comuni di cui al precedente art. 6 è formato dai rappresentanti dei singoli Comuni associati eletti dai rispettivi Consigli comunali.

3. Il numero dei componenti dell'Assemblea di cui al precedente comma è determinato sulla base della popolazione complessiva dei Comuni associati secondo i seguenti parametri:

- 30 membri, fino a 40.000 abitanti;
- 40 membri, fino a 100.000 abitanti;
- 50 membri, oltre i 100.000 abitanti"

Art. 4

1. L'art. 8 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 è così sostituito: "I rappresentanti di cui al precedente art. sono eletti dai rispettivi Consigli fra i consiglieri comunali seguendo i criteri di cui ai successivi commi.

2. A ciascun Comune facente parte della Associazione viene, preliminarmente, assegnato un rappresentante. La successiva distribuzione dei restanti membri dell'Assemblea avviene mediante il

metodo proporzionale in rapporto alla popolazione complessivamente considerata ed ai residui seggi da attribuire.

3. L'elezione avviene a maggioranza con voto segreto limitato ad un solo nominativo.

4. Risultano eletti i consiglieri che riportano il maggior numero di voti ed in caso di parità viene eletto il più anziano di età.

5. Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quando i componenti da eleggere sono superiori a due, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza, che è designata ed espressa dalla stessa".

Art. 5

1. All'art. 10 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

2. "La definizione del numero dei membri spettanti a ciascuna Assemblea della Associazione dei Comuni e l'attribuzione del numero dei rappresentanti a ciascun Comune associato, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della popolazione risultante dall'ultimo dato annuale ufficiale dell'ISTAT.

3. Con la deliberazione di cui al comma precedente la Giunta regionale fissa altresì la data di convocazione di ciascun Consiglio comunale per l'elezione dei propri rappresentanti in seno alla Assemblea".

Art. 6

1. L'art. 11 della legge regionale 2/6/ 1980, n. 18 è così sostituito:

2. "L'ordine del giorno della prima seduta dopo la rinnovazione è stabilito dal Presidente uscente all'atto della convocazione e deve comprendere:

- 1) la verifica dei requisiti di appartenenza all'Assemblea e la convalida degli eletti;
- 2) l'elezione del Presidente e del vice Presidente dell'Assemblea dell'Associazione secondo quanto previsto dal successivo art. 15;
- 3) l'elezione del Presidente e dei membri del Comitato di gestione della U.S.L. nei modi previsti dal successivo art. 16".

Art. 7

1. L'art. 12 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 23, è sostituito dal seguente:

2. "Sono organi dell'Unità Sanitaria Locale:

- 1) il Comitato di gestione;
- 2) il Presidente del Comitato di gestione;
- 3) il Collegio dei Revisori.

3. Entro i limiti di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, le funzioni già svolte dall'Assemblea generale dell'U.S.L. sono esercitate, a secondo dei casi, dal Consiglio comunale del singolo Comune, dall'Assemblea della Associazione dei Comuni o dal Consiglio della Comunità Montana.

4. Nei casi previsti al precedente comma la convocazione e la presidenza del Consiglio comunale, dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni e del Consiglio della Comunità montana, nonché ogni altra funzione inerente il buon funzionamento dell'organo collegiale, sono svolte, rispettivamente, dal Sindaco, dal Presidente dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, dal Presidente della Comunità montana".

Art. 8

1. L'art. 14 della legge regionale 2/6/1980, n. 18 è così sostituito:

2. "Il Consiglio comunale del singolo Comune o l'Assemblea dell'Associazione intercomunale elegge il Presidente e i membri del Comitato di gestione.

3. In conformità al piano sanitario regionale ed alle direttive statali e regionali, il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione intercomunale o il Consiglio della Comunità montana, deliberano, su proposta del Comitato di gestione, in materia di:

- a) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
- b) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
- c) adozione complessiva delle piante organiche;
- d) convezioni di cui all'art. 44 della legge 23/12/1978 n. 833;
- e) articolazione dei distretti sanitari di base in conformità di quanto previsto ai successivi artt. 23 e 27.

4. L'approvazione anche con modificazione degli atti indicati alle lett. a) b) c) d) ed e) del precedente secondo comma deve avvenire nel termine di 45 giorni dalla trasmissione delle proposte.

5. Qualora decorra il termine di cui al comma precedente, il Presidente del Comitato di gestione ne dà comunicazione agli organi competenti all'esercizio del controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente.

6. L'assemblea dell'Associazione intercomunale o il Consiglio della Comunità montana determinano la sede dell'Unità Sanitaria Locale e la sua denominazione".

Art. 9

1. Dopo il 2° comma dell'art. 15 della L.R. 2/6/1980, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

"Con la stessa procedura l'Assemblea dell'Associazione intercomunale elegge il Vice Presidente".

Art. 10

1. L'art. 16 della legge regionale 2/6/ 1980, n. 18, è così sostituito:

"Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale è composto dal Presidente e da sei membri nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione superiore a 60.000 abitanti e dal Presidente e 4 membri nelle altre.

Il Presidente ed i membri del Comitato di gestione sono eletti dal Consiglio comunale o dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale, con le maggioranze previste rispettivamente per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale, anche fuori dal proprio seno, tra i cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da apposito curriculum da depositarsi, a cura di uno o più gruppi presenti nel Consiglio comunale o nell'Assemblea dell'Associazione, almeno cinque giorni prima dell'elezione.

I curricoli devono essere contestualmente inviati alla Giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Alla elezione del Presidente ed alla elezione dei componenti del Comitato di gestione si provvede con 2 distinte votazioni.

Il Presidente ed i componenti il Comitato di gestione, che non facciano parte dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale o del Consiglio comunale, hanno titolo ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni degli stessi organi nell'esercizio delle funzioni di Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un membro del Comitato di gestione si procede alla sua sostituzione con le modalità di cui al precedente 2° comma.

Se il numero dei membri da sostituire è superiore alla metà del Comitato di gestione, escluso il Presidente, il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione intercomunale o il Consiglio della Comunità montana provvede all'integrale rinnovazione.

Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione intercomunale o il Consiglio della Comunità montana, a maggioranza assoluta dei suoi membri, procede, altresì, al rinnovo del Comitato di gestione quando esso violi ripetutamente, nonostante diffida, norme di legge o previsioni del piano sanitario nazionale e regionale.

Qualora l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincida con quello della Comunità montana, le funzioni del Presidente e del Comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal Presidente e dalla Giunta della Comunità montana.

Il Comitato di gestione delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza di voti.

Art. 11

1. Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, è così sostituito:

"Il Comitato di gestione predisporre i provvedimenti che per legge debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale o del Consiglio della Comunità montana".

Art. 12

1. È abrogato l'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 2 giugno 1980 n. 18.

Art. 13

1. Il primo comma è così sostituito:

"Al primo comma dell'art. 20 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 sostituire le parole "Ai componenti della Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale" con le parole "Ai componenti del Consiglio comunale, del Consiglio della Comunità montana e dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale".

Al terzo comma dello stesso art. 20 l'espressione "determinata dall'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale" è sostituita con l'espressione "prevista dalle vigenti norme".

Art. 14

1. L'art. 21 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 è così sostituito:

"Il Presidente del Comitato di gestione designa tra i componenti il Comitato medesimo il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o al piano sanitario regionale ed alla normativa vigente, dandone notizia al Comitato di Controllo ed al Collegio dei Revisori".

Art. 15

1. Al primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, l'espressione «l'Assemblea generale» è sostituita dall'espressione «Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione intercomunale o il Consiglio della Comunità montana».

2. Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 23, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'articolazione delle Unità Sanitarie Locali in distretti di base deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data le Unità Sanitarie Locali sono tenute ad attivare almeno il sessanta per cento dei distretti di base.

Qualora decorra inutilmente il termine di cui al comma precedente, vi provvede il Consiglio regionale su proposta della Giunta».

Art. 16

1. All'art. 25 della legge regionale 2/6/80 n. 18, le parole «al quarto e quinto comma» sono sostituite con le parole «al settimo ed ottavo comma».

Art. 17

1. Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 2/6/80 n. 18, è così sostituito:

«A tal fine, gli atti indicati alla lettera a) del primo comma dell'articolo unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4, predisposti dal Comitato di gestione sono inviati alla Giunta regionale la quale esprime il proprio parere, entro trenta giorni, sulla rispondenza degli stessi al piano sanitario regionale ed alla normativa vigente, dandone notizia al Comitato di Controllo ed al Collegio dei Revisori».

Art. 18

1. Nel primo e nel secondo comma dello art. 27 della L.R. 2/6/1980, n. 18 le espressioni "Assemblea generale delle Unità Sanitarie Locali" sono sostituite con le espressioni: "il Consiglio comunale, il Consiglio della Comunità montana o l'Assemblea dell'Associazione intercomunale".

Art. 19

1. Al primo comma dell'art. 32 della L.R. 2/6/1980, n. 18, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le parole "nonché le attività di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181".

Art. 20

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il rinnovo degli organi di gestione delle UU.SS.LL. deve avvenire entro 45 gg. dall'entrata in vigore della stessa.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di propria competenza entro 10 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro la data prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge, i Consigli comunali eleggono i componenti dell'Assemblea dell'Associazione.

4. Entro i successivi 15 gg., il Consiglio comunale o l'Assemblea della Associazione intercomunale è convocato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 2/6/80 n. 18, così come modificato dall'art. 6 della presente legge e per gli adempimenti previsti dallo stesso articolo.

Art. 21

1. Sono abrogati gli artt. 13 e 18 della L.R. 2/6/1980, n. 18.

2. Sono, altresì, abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

3. Nell'articolato e nelle rubriche della legge regionale 2/6/1980, n. 18, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 15/01/1986, n. 4, l'espressione "Assemblea generale della U.S.L." è sostituita, a seconda dei casi, dalla espressione "Consiglio comunale, Consiglio della Comunità montana o Assemblea dell'Associazione intercomunale".

Art. 22

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.